



# Unione mese

## Notiziario mensile

Rif. n° u4153/04 del 31/08/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

### IVA - LE NOVITA' IN MATERIA DI FATTURAZIONE - LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

#### Premessa

La presente circolare esamina le novità riguardanti le modalità di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva a seguito del recepimento della direttiva 2001/115/CE.

Il documento fornisce le prime indicazioni operative ed interpretative riguardanti in particolare:

- l'autofattura e la fatturazione in "outsourcing";
- i contenuti della fattura e il documento cumulativo;
- le modalità di emissione della fattura: fattura cartacea, fatturazione a mezzo fax e via posta elettronica, fatturazione elettronica;
- la fatturazione elettronica delle operazioni extracomunitarie ed intracomunitarie;
- le modalità di emissione della fattura elettronica;
- l'archiviazione ottica;
- il controllo degli archivi elettronici.

I temi dell'archiviazione ottica e degli archivi elettronici saranno approfonditi in una successiva circolare.

Nel recepire la Direttiva 2001/115/CE, il legislatore ha modificato direttamente il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (di seguito "decreto Iva"). Le modifiche apportate sono schematizzate nella tabella seguente:

<b>Novità art.21 del decreto IVA (633/72)</b> (in vigore dal 29 febbraio 2004)	
Art.21, comma 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autofatturazione: è stata espressamente regolamentata, oltre ai casi già tassativamente individuati dal decreto Iva, la possibilità che l'emissione della fattura venga effettuata direttamente dal cliente.</li><li>• Fatturazione in "outsourcing": è stata recepita la prassi che ammetteva la possibilità di emissione della fattura da parte di un soggetto terzo diverso dal cessionario o committente</li></ul>
Art.21, comma 2 e comma 6	Contenuto "minimo" della fattura uniformato a livello comunitario
Art.21, comma 3	Fattura cumulativa: documento unico per le operazioni effettuate lo stesso giorno nei confronti dello stesso cliente
Art.21, comma 1 e comma 3	Fatturazione elettronica: possibilità di emettere la fattura elettronica senza la necessità di materializzare il documento



# Unione mese

## Notiziario mensile

### 1. L'autofattura e la fatturazione in "outsourcing"

L'obbligo di emissione della fattura riguarda, solitamente, il soggetto passivo d'imposta. Il legislatore ha ora dettato alcune deroghe a questo principio prevedendo la possibilità di emissione della fattura a cura del committente o del cessionario. Si tratta di una novità rilevante in quanto l'autofatturazione era prima ammessa solo nei casi tassativamente individuati dalla legge, tra i quali ricordiamo:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente, né abbiano nominato un rappresentante fiscale, quando i cessionari o committenti residenti acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese;
- le prestazioni di servizi di consulenza ed assistenza tecnica o legale, pubblicitarie (utilizzate nel territorio UE), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato qualora questi ultimi agiscano nell'esercizio di imprese;
- le prestazioni rese da produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972.

Nessuna specifica disposizione, prevedeva, invece la possibilità che l'emissione della fattura fosse effettuata da un soggetto terzo e, quindi, diverso non solo dal cedente o prestatore, ma anche dall'acquirente o committente il servizio. La prassi dell'Agenzia delle Entrate, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, ha ritenuto ammissibile con diverse risoluzioni la possibilità di appaltare ad un terzo l'emissione delle fatture a condizione che:

- esistesse un accordo preventivo tra le parti;
- il soggetto terzo, incaricato dell'adempimento della fatturazione, rispettasse le condizioni e le modalità di cui all'art. 21 del DPR n. 633/72 (ad esempio l'emissione del documento in duplice copia).

#### 1.1 Le novità introdotte con l'approvazione del D.Lgs n. 52/2004

Con la nuova formulazione dell'art. 21 del DPR n. 633/1972:

- è stata espressamente regolamentata (oltre ai casi già individuati dal decreto Iva) la possibilità che l'emissione della fattura venga effettuata direttamente dal cliente (autofattura);
- è stata recepita la prassi che ammetteva la possibilità di emissione della fattura da parte di un soggetto terzo diverso dal cessionario o committente.

In entrambi i casi il legislatore ha stabilito che la responsabilità della fatturazione resta a carico del soggetto passivo d'imposta, e cioè il cedente o prestatore. Inoltre sulla fattura deve essere annotato che la compilazione è stata effettuata direttamente dal cliente, per conto del cedente o prestatore, ovvero da un terzo (art. 21, comma 2, lett. h).

Il legislatore ha subordinato tale possibilità al rispetto di determinate condizioni previste con riferimento alla residenza del cliente che emette l'autofattura, ovvero del soggetto terzo al quale è stata appaltata l'emissione dei documenti. Infatti se i predetti soggetti sono residenti in un Paese UE o in uno Stato extra UE con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza, non sono previsti specifici adempimenti. Nel caso contrario la fattura può essere emessa da un soggetto terzo solo alle seguenti condizioni:

- deve esserne data comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria;
- il soggetto passivo nazionale deve aver iniziato l'attività da almeno cinque anni;
- non devono essere stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di Iva.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Le modalità per effettuare la comunicazione preventiva, i contenuti della stessa e le procedure telematiche saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La disciplina comunitaria contiene previsioni più rigorose e richiede che la fattura formata sia oggetto di accettazione successiva da parte del soggetto passivo d'imposta. Pertanto sembra che il legislatore comunitario abbia di fatto previsto l'obbligo di trasmettere il documento predisposto da altri anche nei confronti del cedente o prestatore in modo che questi possa accettarlo. Il legislatore nazionale non ha previsto, invece, un analogo obbligo di trasmissione del documento; conseguentemente l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire:

- in quale momento l'autofattura predisposta dal cliente possa considerarsi emessa;
- quali adempimenti dovrà porre in essere il cedente o prestatore ai fini della liquidazione del tributo non essendo materialmente in possesso del documento emesso dal cliente.

### 2. I contenuti della fattura e il documento cumulativo

Il nuovo decreto Iva, così come riformulato dal D.Lgs n. 52/2004, prevede novità relative ai contenuti della fattura per uniformare il contenuto "minimo" del documento a livello europeo. In particolare (art. 21, comma 2):

- la fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare. La modifica è solo formale in quanto l'aggiunta dell'espressione "per anno solare" è conforme ai comportamenti di fatto tenuti già in passato dalle imprese. All'inizio dell'anno solare successivo la numerazione veniva in generale azzerata per partire nuovamente dalla fattura numero uno;
- vanno indicati anche i dati (domicilio o residenza) del rappresentante fiscale. Il numero di partita Iva deve essere riportato con riferimento al cedente o prestatore e non, come previsto dalla norma previgente, con riferimento al soggetto emittente. Tale modifica si è resa necessaria per tenere conto della possibilità di incaricare un soggetto terzo dell'emissione delle fatture. Con la precedente formulazione della norma, il soggetto terzo, quale emittente, sarebbe stato obbligato ad indicare il proprio numero di partita Iva. Il legislatore ha dunque impedito il verificarsi di tale inconveniente. Il soggetto tenuto all'adempimento è solo il cedente o prestatore;
- vanno indicati l'aliquota, l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro. La modifica risponde semplicemente ad un'esigenza formale dopo l'entrata in vigore della nuova unità di conto in luogo della lira;
- qualora i debitori dell'imposta siano, in luogo del cedente o del prestatore, il cessionario o il committente, questi ultimi dovranno indicare nella fattura emessa il proprio numero di partita Iva. La circostanza si verifica per effetto del c.d. *reverse charge* o inversione contabile, secondo cui la fattura deve essere emessa a cura dal cessionario o committente per determinate tipologie di operazioni come, ad esempio, l'acquisto di oro industriale. Deve essere altresì indicata la relativa norma;
- per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi è previsto l'obbligo di indicare la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e il numero di chilometri percorsi, delle ore di navigazione o delle ore di volo effettuate. Le nuove informazioni delle quali si richiede l'indicazione dovrebbero aver lo scopo di dimostrare che i mezzi di trasporto possono considerarsi nuovi in base a quanto previsto dalla disciplina per gli acquisti intracomunitari (art. 38, comma 4 del D.L. 331/1993). Secondo tale disciplina questi mezzi possono considerarsi nuovi se non sono stati superati 6.000 chilometri di percorrenza, se non sono decorsi più di sei mesi dalla prima immatricolazione o iscrizione, se non sono state superate le 100 ore di navigazione o 40 di volo e non oltre tre mesi dalla prima immatricolazione o iscrizione per imbarcazioni o aerei;
- se la fattura è emessa direttamente dal cliente ovvero da un soggetto terzo per conto del cedente o prestatore, la circostanza va segnalata con una specifica annotazione sul documento emesso.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Devono inoltre essere indicati, secondo la formulazione originaria della norma, la natura, la qualità, e la quantità dei beni oggetto di cessione; il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto e così via.

La fattura non deve essere necessariamente sottoscritta. Sotto questo profilo la normativa interna ha recepito fedelmente le indicazioni del legislatore comunitario. Inoltre la fattura (art. 21, comma 3):

- può essere redatta in lingua straniera;
- deve indicare in euro almeno l'imposta addebitata;
- i restanti importi possono essere indicati in qualsiasi valuta;
- deve essere tradotta in lingua nazionale a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

### 3. Modalità di emissione della fattura

#### 3.1 La fattura cartacea

La fattura in formato cartaceo deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. La nuova formulazione dell'art. 21 non contiene, sotto questo profilo, alcuna modifica. Le novità riguardano invece la possibilità di emettere la fattura elettronica (vedi paragrafo successivo).

Può essere emessa una fattura cumulativa, cioè una fattura unica per tutte le operazioni effettuate nel medesimo giorno e nei confronti dello stesso destinatario. Questa previsione rappresenta una novità rispetto alla precedente formulazione della disposizione.

Ricordiamo che la fattura cartacea si considera emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte. Deve quindi distinguersi la materiale compilazione del documento, che è irrilevante, rispetto al momento di consegna o spedizione che integra l'emissione.

#### 3.2 La fatturazione a mezzo fax e via posta elettronica

Nel corso degli ultimi anni è stato possibile assistere ad una rapidissima evoluzione dei mezzi di comunicazione informatici e telematici, ma la normativa sulla fatturazione, contenuta nell'art. 21 del DPR n. 633/1972, era ancorata ad una concezione cartacea della fattura.

L'Agenzia delle entrate, nel tentativo di adattare le disposizioni normative al mutamento tecnologico, ha ammesso negli anni passati il ricorso a sistemi telematici ed informatici di trasmissione delle fatture. I nuovi sistemi di comunicazione, come ad esempio la posta elettronica, hanno di fatto sostituito i tradizionali mezzi di trasmissione, cioè il fax o il servizio postale, per l'invio della documentazione cartacea.

L'Amministrazione finanziaria ha dunque attribuito all'espressione "consegna o spedizione" un significato più ampio rispetto a quello letterale. È stata riconosciuta la possibilità di ricorrere a mezzi di ogni tipo per la trasmissione delle fatture senza tuttavia abbandonare la concezione cartacea di tale documento. Con questa interpretazione l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di formare la fattura con l'ausilio di mezzi informatici, purché il documento sia successivamente materializzato, attraverso la fase della stampa, in un supporto cartaceo avente il medesimo contenuto per l'emittente ed il ricevente.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 52/2004 le fatture, anche se formate con l'utilizzo di sistemi elettronici ed indipendentemente dalle modalità prescelte per l'invio (servizio postale, posta elettronica, ecc.), venivano considerate ad ogni effetto quali documenti cartacei.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Secondo le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (tra le più recenti cfr. la n. 107/E del 4 luglio 2001 e la 202/E del 4 dicembre 2001) l'emissione poteva essere effettuata tramite:

- consegna manuale;
- spedizione per posta;
- servizio di posta elettronica, procedure informatiche di ogni tipo, utilizzo congiunto del telefax e di supporti informatici, solo se si procedeva alla stampa del documento dopo l'invio;

I documenti formati ed emessi secondo le modalità sopra descritte devono continuare a considerarsi ancora oggi cartacei ad ogni effetto. Ciò anche dopo l'approvazione del D.Lgs n. 52/2004 che ha introdotto la nozione del tutto nuova di fattura elettronica, non potendosi considerare tale quel documento formato solo con l'ausilio di strumenti informatici, ma privo delle caratteristiche e degli standard di sicurezza indicati dall'art. 21, comma 3, del decreto Iva. In mancanza di tali requisiti le fatture dovranno obbligatoriamente essere materializzate attraverso l'operazione di stampa.

### 3.3 La fatturazione elettronica

La novità più significativa contenuta nel D.Lgs n. 52/2004 consiste nella possibilità di emettere la fattura elettronica senza la necessità di materializzare il documento. Si prevede per la prima volta, quindi, l'emissione di un documento integralmente "immaterializzato" senza la necessità di procedere, successivamente all'invio dello stesso, all'operazione di stampa. Per tali ragioni sono ora previste particolari modalità tecniche idonee a garantire i contenuti e la provenienza del documento elettronico. La possibilità di emettere la fattura elettronica è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- il documento non deve contenere macroistruzioni né codice eseguibile. Questa condizione rende il documento formato elettronicamente non modificabile. Il suo contenuto non è quindi alterabile né durante le fasi di accesso, né durante la fase di conservazione dello stesso;
- deve esservi apposto il riferimento temporale e cioè un'informazione contenente la data e l'ora di trasmissione del documento. L'apposizione del riferimento temporale dovrebbe garantire la data di trasmissione del documento elettronico. Tuttavia, poiché il riferimento temporale è un dato inserito dal soggetto obbligato all'emissione della fattura, maggiori garanzie sulla data di effettiva trasmissione del documento si potrebbero avere solo attraverso l'apposizione di una "marca temporale". Questa consiste in una procedura informatica che consente di ottenere una data certa opponibile ai terzi;
- è necessario il **consenso** del destinatario;
- devono essere garantiti l'autenticità dell'origine del documento e l'integrità del contenuto con l'apposizione della firma elettronica qualificata dell'emittente. In alternativa la sussistenza dei predetti requisiti può essere garantita, in luogo della firma elettronica, con idonei sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione basati sullo scambio elettronico di dati.

Le ultime due condizioni rispecchiano fedelmente il contenuto della Direttiva. Il legislatore comunitario e quello nazionale hanno voluto riconoscere agli operatori economici, al verificarsi di determinati presupposti, la possibilità di emettere la fattura elettronica. Tale modalità di emissione rappresenta, però, una libera scelta dell'emittente e non dipende, invece, dalla sussistenza di uno specifico obbligo giuridico. Ciò si evince chiaramente dal nuovo testo dell'art. 21 il quale dispone espressamente che la fattura può essere cartacea o elettronica.

Per tali ragioni, e per il fatto che l'emissione di una fattura elettronica vincola colui che la riceve ad effettuare l'archiviazione nella medesima forma (elettronica), il legislatore ha subordinato l'adozione di tale modalità al preventivo consenso del destinatario. In tal caso non è neppure necessario materializzare il documento ricevuto procedendo alla stampa dello stesso. In mancanza del consenso l'emittente può comunque procedere alla



# Unione mese

## Notiziario mensile

formazione elettronica del documento che, però, deve essere consegnato o spedito unicamente in forma cartacea.

Fatturazione elettronica	
Condizioni	Il documento formato elettronicamente non deve essere modificabile né durante le fasi di accesso, né durante la fase di conservazione (non deve contenere macroistruzioni né codice eseguibile)  è necessario il consenso del destinatario
	Devono essere garantiti:  il riferimento temporale (informazione contenente la data e l'ora di trasmissione del documento)  l'autenticità dell'origine del documento e l'integrità del contenuto con: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'apposizione della firma elettronica qualificata dell'emittente;</li><li>• idonei sistemi EDI (electronic data interchange) di trasmissione dati</li></ul>

#### 4. La fatturazione elettronica delle operazioni extracomunitarie ed intracomunitarie

L'emissione della fattura elettronica è possibile anche per le operazioni con l'estero (coerentemente con quanto prescritto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972). La norma prevede che la prova dell'esportazione, e cioè dell'immissione in consumo della merce in uno dei paesi extra UE, risulti dalla documentazione doganale. La fattura potrà essere trasmessa elettronicamente e separatamente dalla merce, mentre la prova dell'esportazione potrà essere agevolmente rinvenuta nella stessa documentazione doganale.

La lettura della norma sembra consentire la gestione elettronica anche delle fatture "elettroniche" ricevute per gli acquisti intracomunitari.

Le perplessità sul punto derivano dall'incongruenza tra la previsione di non modificabilità della fattura e la disposizione che obbliga il cessionario o il committente, nel caso di acquisti intracomunitari (art. 47 del D.L. n. 331/1993), a numerare e ad integrare la fattura con l'indicazione del controvalore in euro dell'imponibile se espresso in una valuta diversa, dell'aliquota, dell'imposta.

In tal caso, infatti, il cessionario, mediante l'operazione di integrazione (aggiungendo ad esempio l'imposta), modifica i contenuti del documento.

Si ritiene, tuttavia, che l'integrazione prevista nel caso di acquisti intracomunitari (art. 47 del D.L. n. 331/1993) non possa essere considerata una modifica della fattura nel senso inteso dal legislatore. Il requisito della non modificabilità deve essere piuttosto inteso come corrispondenza tra il documento emesso dal cedente e quello gestito dal cessionario. Su questa interpretazione che appare la più aderente allo spirito della norma, sarà opportuno attendere l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

#### 5. Le modalità di emissione della fattura elettronica



# Unione mese

## Notiziario mensile

Le modalità di emissione della fattura elettronica sono prevalentemente analoghe a quelle previste per i documenti in forma cartacea. Esistono tuttavia delle diversità della disciplina dovute, appunto, alle differenze del formato utilizzato (cartaceo o elettronico).

### 5.1 L'emittente

Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto tenuto all'emissione del documento elettronico va ricordato che la fattura elettronica deve essere emessa:

- dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio;
- dal cessionario o committente (in sostanza dal cliente);
- ovvero, per suo conto, da un soggetto terzo.

Il cedente o prestatore del servizio rimane comunque responsabile anche se ha incaricato un altro soggetto, cioè un cliente o un terzo, di procedere alla fatturazione dell'operazione per suo conto.

Le condizioni che consentono di avvalersi delle predette modalità di fatturazione sono analoghe a quelle già esaminate per i documenti emessi in forma cartacea. Pertanto se il cliente, o un soggetto terzo, residenti in Paesi extra UE con i quali non esiste alcuno strumento di assistenza reciproca, intendono emettere la fattura in luogo del cedente o del prestatore, è necessario che:

- sia fornita, preventivamente, comunicazione all'Amministrazione finanziaria;
- il cedente o il prestatore esercitino l'attività da almeno cinque anni;
- i medesimi soggetti non abbiano ricevuto, negli ultimi cinque anni, la notifica di atti impositivi o di irrogazione di sanzioni in materia di Iva.

### 5.2 Il momento di emissione della fattura elettronica

L'emissione della fattura elettronica si considera effettuata:

- all'atto della consegna o spedizione del documento (in formato cartaceo) all'altra parte;
- ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica (per il formato elettronico).

Non è chiaro, però, quando la trasmissione elettronica possa considerarsi avvenuta. Prendendo spunto dalle disposizioni che regolamentano la trasmissione telematica delle dichiarazioni potrebbe ipotizzarsi l'utilizzazione, anche in materia di fatturazione elettronica, del medesimo criterio previsto a tal fine dal legislatore (art. 3, comma 10 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Secondo la predetta disposizione le dichiarazioni fiscali si considerano trasmesse nel momento in cui vengono ricevute dall'Agenzia delle entrate, che rilascia, a tal fine, apposita ricevuta.

Tale criterio presenterebbe il vantaggio di individuare con certezza il momento di trasmissione della fattura elettronica, ma appare necessario un chiarimento dell'Agenzia delle entrate. La soluzione prospettata non è infatti direttamente desumibile dal contenuto dell'art. 21 del decreto Iva.

### 5.3 La fattura elettronica: un solo originale

La nuova formulazione dell'art. 21 del decreto Iva non contiene alcuna specifica previsione sul numero di esemplari che occorre rilasciare laddove l'operatore decida di emettere la fattura in formato elettronico. L'unica indicazione riguarda la fattura cartacea che deve essere "compilata in duplice esemplare di cui uno è



# Unione mese

## Notiziario mensile

consegnato o spedito all'altra parte". Da ciò si evince, sia pure indirettamente, che il documento elettronico va emesso in un unico originale.

### 5.4 La firma elettronica dell'emittente

La possibilità di emettere il documento in formato elettronico è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti in grado di garantire la data, l'autenticità dell'origine del documento e l'integrità del suo contenuto. Ciò potrà avvenire in concreto con l'apposizione su ciascuna fattura, o lotto di fatture, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente. La sussistenza dei predetti requisiti potrà essere garantita anche con l'utilizzazione di idonei sistemi EDI (Electronic Data Interchange) per la trasmissione elettronica dei dati, ad eccezione del riferimento temporale che sembra debba essere apposto in ogni caso.

Possono però sorgere dei dubbi sul soggetto tenuto ad apporre sul documento la firma elettronica qualora l'emissione della fattura elettronica sia effettuata da un soggetto terzo in luogo del soggetto passivo d'imposta sia pure su incarico di quest'ultimo.

La sottoscrizione con la firma digitale elettronica qualificata è, infatti, un adempimento che la legge pone a carico dell'emittente.

Un elemento utile per fornire una soluzione interpretativa si ricava dal nuovo art. 21 del decreto Iva (art. 21, secondo comma, lettera a)) nel quale si prevede che la fattura deve riportare il numero di partita Iva "relativamente al cedente o prestatore". La precedente formulazione normativa conteneva un'analoga previsione facendo riferimento, però, alla figura dell'emittente. La *ratio* della modifica è evidente. Infatti, il legislatore ha inteso ora introdurre il richiamo al cedente o prestatore proprio al fine di evitare, laddove la fattura sia emessa da un soggetto terzo, che questo fosse obbligato ad indicare anche il proprio numero di partita Iva. Al legislatore interessava esclusivamente l'indicazione dei dati del soggetto passivo d'imposta e non di colui che, operando in base al conferimento di un incarico, provvede alla materiale emissione del documento. Da ciò si desume che tale soggetto, il quale agisce in base ad un mandato, assume la veste di emittente del documento elettronico. Pertanto, se la società A incarica la società B di procedere per suo conto all'emissione delle fatture:

- il file trasmesso da A a B, contenente i dati della fattura elettronica che B dovrà emettere, non deve necessariamente riportare la firma elettronica qualificata di A;
- la società B assume la veste di soggetto emittente;
- la società B deve apporre sulla fattura elettronica o sul lotto di fatture il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata.

La responsabilità della corretta emissione della fattura rimane sempre a carico della società A. Pertanto tale soggetto dovrà trovare il modo di garantirsi, anche con la previsione di specifiche clausole contrattuali, che la società B adempia correttamente all'incarico conferito. La correttezza dell'adempimento dovrà riguardare:

- la tempestività, e cioè l'emissione della fattura elettronica non oltre il momento di effettuazione dell'operazione;
- la corrispondenza dei contenuti (corrispettivi, descrizione della prestazione, e così via) del documento alle informazioni trasmesse alla società B.

### 5.5 Emissione di più fatture nei confronti del medesimo destinatario

Nel caso in cui diverse fatture facciano parte del medesimo lotto, da trasmettere allo stesso destinatario, le indicazioni comuni ai diversi documenti elettronici possono essere inserite una sola volta. La semplificazione è possibile solo nel caso in cui per ogni documento sia disponibile la totalità delle informazioni.



# Unione mese

## Notiziario mensile

### 6. L'archiviazione elettronica

Il decreto legislativo n. 52/2004, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria, ha introdotto ulteriori novità riguardanti le modalità di archiviazione delle fatture. In particolare:

- le fatture trasmesse o ricevute in forma elettronica devono essere archiviate nella medesima forma;
- le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea, in quanto il destinatario non ha fornito il consenso, possono essere archiviate in forma elettronica. In tal caso l'archiviazione nel formato elettronico non è obbligatoria, ma la parte interessata può eventualmente ricorrervi.

Il procedimento di archiviazione elettronica delle fatture deve essere tenuto distinto da quello di conservazione con l'utilizzo di supporti informatici, che ha trovato specifica regolamentazione nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. Il tema della conservazione, in considerazione del suo rilevante interesse, costituirà oggetto di approfondimento con un'apposita circolare.

In questa sede è sufficiente ricordare che l'archiviazione delle fatture rappresenta un processo istantaneo, mentre la conservazione si prolunga nel tempo. Pertanto, per poter effettuare correttamente la conservazione dei documenti secondo le nuove modalità, e cioè utilizzando supporti ottici, sono necessari ulteriori adempimenti che si aggiungono a quelli già previsti per l'archiviazione elettronica. Ad esempio devono essere predisposte apposite funzioni di ricerca nell'ambito del supporto in cui le fatture sono memorizzate.

Il luogo di archiviazione delle fatture può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

### 7. I controlli degli archivi elettronici

La fattura elettronica e le modalità di archiviazione, anch'esse elettroniche, hanno reso necessario un intervento del legislatore per modificare anche la normativa in tema di conservazione e dei controlli. L'ultima parte dell'art. 39, lett. a) del DPR n. 633/1972 prevede che il soggetto passivo residente nel territorio dello Stato assicuri:

- l'accesso automatizzato all'archivio;
- che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi i certificati idonei a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

Pertanto, in caso di richiesta dei verificatori il soggetto interessato deve essere in grado di stampare le fatture archiviate e, successivamente conservate, nella forma elettronica.

Inoltre, le eventuali ispezioni possono essere estese a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

Per informazioni: 035.275.221/222/223/224/216/289